



COMUNE DI FONTANAFREDDA

PROVINCIA DI PORDENONE

30

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

Adottato con deliberazione consiliare n. 102 del 30.9.1995
Modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 14.4.1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 16.02.2000
Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 18.02.2002
Modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 02.02.2004
Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 21.02.2005
Modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 31.01.2006
Modificato con deliberazione consiliare n. 95 del 30.12.2009

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI - DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

2. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 della legge 146/94, attuativa della legge comunitaria, i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, nonchè gli accessori per l'informatica.

TITOLO II

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 2

ZONE DI APPLICAZIONE

1. Il servizio è istituito ed attivato su tutto il territorio comunale.
2. La tassa si applica su tutto il territorio comunale con le esclusioni, le riduzioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(art. 62, comma 1, del D. LGS. 507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree verdi.

ART. 4

CASE SPARSE

(art. 62, comma 2 del D. LGS 507/1993)

1. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata la sola strada di accesso al fabbricato.

ART. 5

LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA

(art. 62, comma 2 del D. LGS. n. 507/93)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione stagionatura (senza lavorazioni), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti (campi gioco, vasche-piscine ecc.), sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua e luce)

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ART. 6

ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE

(art. 62, comma 3, del D. LGS. 507/93)

1. A norma dell'art. 62 comma 3 del D.lgs. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali **per quantità e per qualità non assimilabili agli urbani**, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi magazzini di deposito ecc...), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali per quantità e qualità non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sottoindicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi

tipologia attività	detassazione
1) Lavorazione del ferro, legno, altre materie prime <u>(officine, falegnamerie, vetrerie, cantieri, fonderie, verniciature ecc...)</u>	60%
2) Lavorazioni o servizi a beni (officine meccaniche, carrozzieri, <u>elettrauti, distributori di carburanti, idraulici ecc.....)</u>	20%
3) Servizi alle persone (locali dei medici, odontoiatri, parrucchieri ecc...)	10%
4) Lavanderie, tipografie ecc.....	10%

3. Per quanto attiene la produzione di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e il relativo smaltimento, il produttore ha la possibilità di optare per la loro rimozione a propria cura e spese, con contestuale riduzione dal pagamento della Tassa smaltimento rifiuti stabilita nella percentuale del 60% della superficie a ruolo inerente i locali dove si producono tali rifiuti. I locali dove si producono esclusivamente rifiuti solidi urbani (uffici, spogliatoi, mense, magazzini di deposito ecc...) sono sempre tassati interamente. Nel caso in cui il produttore abbia optato per lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, dovrà produrre all'ufficio tributi denuncia di cessazione con allegata copia del contratto comprovante la rimozione a proprie spese, che avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto di smaltimento e comunque a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

4. L'ufficio tributi in sede di controllo, a consuntivo e a campione, potrà richiedere all'azienda beneficiaria della detassazione la produzione di una dichiarazione a firma della ditta che si occupa dello smaltimento e del recupero del rifiuto speciale assimilabile all'urbano, sull'effettivo avvenuto recupero dello stesso.

ART. 7 DESTINAZIONE PROMISCUA (art. 62, comma 4)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 8 ESCLUSIONE DALLA TASSA (art. 62, comma 5, 63 comma 2, 66 comma 1 del D. LGS. 507/97)

1. Sono esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari,

di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.

b) le aree comunali del condominio di cui all'art. 1117 del c.c. e che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

c) le aree scoperte adibite a verde.

ART. 9
SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA'
(art. 63, comma 1, del D. LGS. 507/93)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o le aree scoperte diverse da quelle adibite a verde, esistenti nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nel caso di occupazioni di breve durata, o di affitto di locali ad inquilini occasionali, non residenti o residenti all'estero, l'obbligo di corrispondere la tassa spetta al proprietario dell'immobile. Sono privi di efficacia nei confronti del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli indicati.

ART. 10
MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI
(art.63, commi 3 e 4 del D: LGS. 507/93)

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

2. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio per l'occupazione di parti comuni invia esclusiva ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 1 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro integrato.

ART. 11
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
(art. 64 del D. LGS. 507/93)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 10, comma 2 del presente regolamento.

3. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata, **ovvero dal bimestre solare successivo alla data di effettiva cessazione, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree dopo tale data.**

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di enuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 12
AREE SCOPERTE
(art. 66, comma 2 del D: LGS. 507/93)

1. Le aree scoperte, se operative, sono tassate in misura intera, mentre le aree scoperte accessorie e pertinenziali di civile abitazione sono escluse dalla tassazione.

2. Abrogato

3. La richiesta delle superfici di cui al precedente comma è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

4. Nel caso di aree aperte al pubblico non vengono conteggiate le superfici adibite a mera funzione ornamentale di arredo urbano (aiuole, spazi verdi, fontane ecc.)

ART. 13 - RIDUZIONI
(art. 66 comma 3, 4, 5 e 6 del D: LGS. 507/93)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N.D	DESCRIZIONE	RIDUZIONE%
1	Abitazioni con unico occupante, come risultante dai registri anagrafici	30
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	30
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	30
4	Utenti che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.	30
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30

Le riduzioni non sono cumulabili.

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione **con effetto dal bimestre solare successivo alla presentazione**; Saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo al decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. LGS 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Al fine di una minore raccolta e conferimento in discarica di rifiuti, il Comune favorisce il corretto compostaggio degli scarti vegetali e dei rifiuti organici domestici (erba, fiori, verdure e simili), mediante cumulo o silos-compost, con agevolazioni sulla tassa.

Il rifiuto vegetale derivante dal taglio delle siepi, di rami e ramaglie non rientra nella definizione di materiale oggetto di compostaggio, e di conseguenza può essere liberamente conferito dal cittadino in ecopiazzola, senza maggiorazioni o riduzioni d'imposta.

2. In lotti edificati, per tale compostaggio devono essere utilizzati gli appositi contenitori che accelerano il processo, evitando fermentazioni e cattivi odori e che impediscono l'accesso agli animali.

3. Agli utenti che ne facciano specifica richiesta, sarà concessa una riduzione di tariffa con effetto dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda, con la seguente articolazione:

- riduzione del 20% per chi effettua il compostaggio della sola frazione umida organica domestica;
- riduzione del 10% per chi effettua il compostaggio della sola frazione verde (foglie, sfalci erba dei giardini); tale rifiuto non potrà in alcun caso essere conferito in ecopiazzola pena la revoca dell'agevolazione;

Le due riduzioni sono cumulabili.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare tempestivamente e comunque entro il 20 gennaio di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo al decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. LGS 15 novembre 1993, n. 507.

5. La cessazione dell'agevolazione avrà effetto dal bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia.

ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DEGLI USI

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie, secondo il loro uso e la loro destinazione, e con i seguenti coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti:

Categoria 1 [^]	coefficiente produttivo 0.40_____
	coefficiente quantitativo 0.40
	coefficiente qualitativo 1.00

1.1 Musei, archivi, biblioteche, gallerie, sedi di circoli od associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative, sale teatrali e cinematografiche, palestre ginnico-sportive, scuole di ballo e scuole private;

1.2 Scuole d'istruzione pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Coeff. produttivo	0.20
Coeff. quantitativo	0.20
Coeff. qualitativo	1.00

1.3 Locali ed aree per attività sportiva in genere, parchi giochi, circhi e luna park;

1.4 Depositi militari, pese pubbliche, distributori di carburante, impianto di lavaggio e similari, cabine telefoniche, stazione ferroviaria o per autocorriere, autoparcheggi e parcheggi in genere;

Categoria 2 [^]	coefficiente produttivo 1.10_____
	coefficiente quantitativo 1.10
	coefficiente qualitativo 1.00

2.1 Locali ed aree adibiti a complessi commerciali all'ingrosso di beni non deperibili, nonché aree ricreativo-turistiche;

2.2 Mostre in genere al coperto ed all'aperto (arredamenti, autoveicoli, ecc.) autosaloni, noleggio veicoli, comprese pertinenze ed accessori;

Categoria 3	coefficiente produttivo 1.00_____
	coefficiente quantitativo 1.00
	coefficiente qualitativo 1.00

3.1 Locali ed aree ad uso residenziale, comprese pertinenze ed accessori;

3.2 Locali ed aree adibiti ad albergo, pensione, locanda affittacamere, residence, comprese pertinenze ed accessori;

3.3 Locali ed aree adibiti ad ospedale, istituto di ricovero e simili, comprese pertinenze ed accessori;

3.4 Locali ed aree adibiti a collegio, caserme, convivenze in genere, comprese pertinenze ed accessori;

Categoria 4 [^]	coefficiente produttivo 1.30_____
	coefficiente quantitativo 1.30
	coefficiente qualitativo 1.00

4.1 Locali ed aree ad uso uffici e studi professionali, commerciali, artistici, fotografici, agenzie di viaggio, comprese pertinenze ed accessori;

4.2 Locali ed aree ad uso ambulatorio medico, laboratorio di analisi, studi dentistici, farmacia, comprese pertinenze ed accessori;

4.3 Locali ed aree ad uso banche, istituti di credito ed assicurativi, nonché attività terziarie e direzionali non comprese nelle altre categorie e sottocategorie;

Categoria 5[^]

coefficiente produttivo 1.45 _____
coefficiente quantitativo 1.45
coefficiente qualitativo 1.00

5.1 Locali ed aree adibiti ad attività di lavorazione dei metalli, del legno, del cemento, (falegnamerie, officine, edilizia), comprese pertinenze ed accessori;

5.2 Locali ed aree adibiti ad attività di riparazione e lavorazione beni (officine meccaniche, carrozzerie, maglierie ed abbigliamento, lavanderie, tipografie, stamperie) comprese pertinenze ed accessori;

5.3 Locali ed aree adibiti ad attività di servizio quali istituti di bellezza, fisioterapie, cure manicure, saloni di barbieri e parrucchieri, comprese pertinenze ed accessori;

5.4 Locali ed aree adibiti a depositi e magazzini nonché di produzione artigianale, industriale od agricola, comprese pertinenze ed accessori;

5.5 Locali ed aree adibiti a commercio al dettaglio di beni non deperibili, comprese pertinenze ed accessori;

Categoria 6[^]

coefficiente produttivo 2.00 _____
coefficiente quantitativo 2.00
coefficiente qualitativo 1.00

6.1 Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi quali bar, caffè, birrerie, pizzerie, trattorie, ristoranti, mense, agriturismo, gelaterie, comprese pertinenze ed accessori;

6.2 Locali ed aree adibiti al commercio di alimenti o di beni deperibili (alimenti, macellerie, panifici ecc.) comprese pertinenze ed accessori;

6.3 Locali ed aree adibiti a grande distribuzione, supermercati, sale da ballo con annesso bar o ristorazione, negozi di frutta e verdura, fiorerie, rivendite giornali, comprese pertinenze ed accessori;

2. I locali dichiarati che non trovano collocazione nelle specifiche categorie vanno inseriti nella categoria prevalente riferita alla attività dichiarata.

ART. 16
AGEVOLAZIONI
(art. 67 del D. LGS. 507/93)

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti una minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

4. Le esenzioni di cui al presente articolo e le riduzioni di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 17 - ESENZIONI (art. 67 D. LGS 503/93)

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

N.D.	DESCRIZIONE
1	Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
2	Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
3	I locali abitati da quegli utenti che versino in condizioni di provata ed assoluta indigenza, da valutarsi caso per caso dalla Giunta Municipale.

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui all'art. 70 del D: LGS. 507/93 con annotata la richiesta di esenzione.

3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:

a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;

b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 18 - TARIFFE (art. 69 del D. LGS. 507/93)

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, tra l'altro indicare:

a) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminatoriali in base alla loro classificazione economica;

b) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di seri mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 19 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
(art. 59 c. 2-3 D. LGS. 507/93)

.. modificato.. c.1

1. La tassa è dovuta per intero in tutto il territorio comunale e il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

.. eliminato c. 2

ART. 20 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER CARENZE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO
(art. 59 c. 4 del D. LGS. 507/93)

1. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, l'utente ha diritto ad una decurtazione pari al 60% della tariffa.

ART. 21 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO
(art. 59, c. 6 del D.LGS. 507/93)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone, l'utente può provvedere a sue spese sino a quanto l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 22 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
(art. 77 del D. LGS. 507/93)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2. La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D. Lgs. 507 del 15 novembre 1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. LGS. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

TITOLO III

DENUNCE - ABBUONI - CONTROLLI

ART. 23 - DENUNCE (art. 70 del D. LGS. 507/93)

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 24 - LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI	B) UFFICIO TECNICO	C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI	D) UFFICIO ANAGRAFE
1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 23 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente". 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo. 3) Dovrà essere impiantato, mediante sistema informatico, uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre	1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.	1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B9 in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza. Dovrà altresì assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione in merito all'applicazione della Tassa rifiuti giornaliera.	1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa. 2) Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

utente in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali dell'utenza.			
---	--	--	--

ART. 25 - ACCERTAMENTO
(art. 71 del D. LGS. 507/1993)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 del D. lgs. 507/93 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di individuazione delle superfici rilevanti e della loro specifica destinazione, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 26 - RISCOSSIONE
(art. 72 del d. lgs 507/93)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D. lgs 507 del 15 novembre 1993.

ART. 27 - CONTROLLO DEI DATI
(art. 73, comma 1, del D. LGS 507/93)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuate anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 25 c. 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 28 - ACCESSO AGLI IMMOBILI
(art. 73, comma 2 del D. LGS. 507/93)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personal incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 25 c. 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi in ogni caso legittimi motivi di riservatezza, di segreto o di immunità.

ART. 29 -ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE

(art. 73, comma 3, del D. LGS. 507/93)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile, tenendo conto:

- 1) numero occupanti abitazioni;
- 2) tipologia dei locali od aree;
- 3) ogni altro documento o atto rilevabile anche da altri uffici;

ART. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

(art. 74 del D. LGS 507/93)

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 31 - RIMBORSI

(art. 75 del D. LGS. 507/93)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art.75 del D. LGS. 507 del 15 novembre 1993.

TITOLO IV

CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 32 - CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

ART. 33 - SANZIONI

Per le violazioni previste all'art. 76 del D.lgs 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate, così come modificate dall'art. 12 del D.lgs n. 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni;

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 34 -NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 35 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'Albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART. 37 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio smaltimento rifiuti;
- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

ART. 38 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento - Principi generali - Definizioni

TITOLO II - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 2 - Zone di applicazione

Art. 3 - Presupposto della tassa

Art. 4 - Case sparse

Art. 5 - Locali ed aree non assoggettabili a tassa

Art. 6 - Esclusione dalla superficie tassabile

Art. 7 - Destinazione promiscua

Art. 8 - Esclusione dalla tassa

Art. 9 - Soggetti passivi - solidarietà

Art. 10 - Condominio - multiproprietà - centri commerciali

Art. 11 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

Art. 12 - Tariffe per le aree scoperte

Art. 13 - Riduzioni

Art. 14 - Compostaggio domestico

Art. 15 - Classificaizione delle superfici tassabili

Art. 16 - Agevolazioni

Art. 17 - Esenzioni

Art. 18 - Tariffe

Art. 19 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 20 - Riduzione della tassa per carenze organizzative del servizio

Art. 21 - Riduzione della tassa per mancato svolgimento protratto del servizio

Art. 22 - Tassa giornaliera di smaltimento

TITOLO III - DENUNCIE - ABBUONI - CONTROLLI

Art. 23 - Denunce

Art. 24 - Lotta all'evasione

Art. 25 - Accertamento

Art. 26 - Riscossione

Art. 27 - Controllo dei dati

Art. 28 - Accesso agli immobili

Art. 29 - Accertamento per presunzione semplice

Art. 30 - Funzionario responsabile

Art. 31 - Rimborsi

TITOLO IV - CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 32 - Contenzioso

Art. 33 - Sanzioni

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Norme abrogate

Art. 35 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 36 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 37 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 38 - Variazioni del regolamento